

Pubblicato il 13/03/2024

N. 02451/2024REG.PROV.COLL.

N. 04718/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4718 del 2023, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Carnovale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, l'Albo Gestione Rifiuti - Sezione Regionale della Calabria, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente una informativa antimafia e la conseguente revoca della licenza di trasporto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza di passaggio in decisione dell'Amministrazione appellata;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024, il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l'avvocato Massimiliano Carnovale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- è stata destinataria nel 2019 di un'interdittiva antimafia e del successivo rigetto dell'iscrizione nella cosiddetta *white list* prevista dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro. Di conseguenza, la stessa società è stata cancellata dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed è stata destinataria del provvedimento di revoca dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro della licenza di trasporto per conto proprio.

1.1. In particolare, in esito all'istruttoria della Prefettura è emerso che:

- i soci della -OMISSIS-, signore -OMISSIS-, e l'amministratore, signor -OMISSIS- erano rispettivamente coniuge, cognata e figlio del signor -OMISSIS-, esponente della criminalità organizzata e referente della cosca -OMISSIS-operante nel territorio di -OMISSIS-;

- la signora -OMISSIS- era imputata anche in diversi procedimenti penali, mentre la signora -OMISSIS- era madre del signor -OMISSIS- socio e amministratore della -OMISSIS-società destinataria di interdittiva;

- la società -OMISSIS-, già sottoposta a sequestro e confisca, poi revocata, aveva acquistato un ramo di azienda dalla-OMISSIS-del signor -OMISSIS-, società quest'ultima risultata strumento per ottenere, mediante pressioni della criminalità organizzata, il subappalto delle forniture di calcestruzzo per alcuni cantieri.

2. Contro l'interdittiva e i conseguenti provvedimenti, la società -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tar di Catanzaro sostenendo soprattutto l'assenza dei presupposti per la valutazione di permeabilità all'influenza mafiosa.

2.1. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. -OMISSIS-) ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale ha ritenuto sussistente, anche alla luce della complessiva trama di relazioni familiari, il condizionamento della criminalità organizzata nella gestione dell'impresa.

3. Contro la suddetta sentenza, la società -OMISSIS- ha proposto appello sulla base di tre motivi di censura relativi al provvedimento interdittivo che di seguito vengono sinteticamente riassunti:

i) l'Amministrazione avrebbe proceduto alla valorizzazione dei rapporti di parentela che sarebbero stati però circoscritti al mero *vinculum sanguinis*;

ii) quanto al signor -OMISSIS-non vi sarebbero stati elementi di controindicazione tenuto conto che i fatti allo stesso attribuiti si sarebbero riferiti a circostanze risalenti nel tempo anche con riferimento alla vicinanza alla cosca -OMISSIS-ed alla società -OMISSIS-;

iii) il provvedimento interdittivo sarebbe stato irragionevole e sproporzionato in quanto basato solo sulla sussistenza di rapporti di parentela. In ogni caso, lo stesso sarebbe stato immotivato per errata indicazione dei fatti posti a suo fondamento,

considerati peraltro in modo parcellizzato, e non avrebbe considerato la precedente iscrizione nella *white list*.

4. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro si sono costituiti per resistere in giudizio il 14 giugno 2023.

5. La società ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria il 29 dicembre 2023.

6. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza del 18 gennaio 2024.

7. Preliminarmente, il Collegio rileva, come già evidenziato in udienza, la violazione dei limiti dimensionali del ricorso di cui all'articolo 13-*ter* dell'Allegato 2 al c.p.a. ed al d.P.C.S. 22 dicembre 2016 n. 167 (superamento dei limiti intervenuto in carenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione alla deroga).

7.1. In particolare, l'appello, che contiene anche copia di parti di provvedimenti e della sentenza di primo grado, convertito in *word* consta di ben 94.832 battute (spazi esclusi), e quindi 24.832 più del limite di 70.000 stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del citato d.P.C.S. 22 dicembre 2016;

7.2. Il Collegio pertanto ritiene:

- di escludere dal computo, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, due pagine (pari a circa 4000 battute) corrispondenti all'epigrafe del ricorso ed alle sue conclusioni;

- di non escludere l'*Abstract*, che non può assimilarsi al "*riassunto preliminare*" di cui al citato articolo 4, atteso che secondo la norma questo non dovrebbe essere superiore a due pagine, mentre in questo caso l'*Abstract* ammonta a ben otto pagine.

7.3. Di conseguenza, considerato che quanto sopra rilevato determina la persistenza del superamento dimensionale per circa 20.832 battute, pari a circa 10,5 pagine, l'esame del ricorso è effettuato, in applicazione del citato articolo 13-*ter*, comma 5, fino alla pagina 34, omettendosi quindi di valutare le questioni sollevate nelle pagine successive.

7.4. Il superamento dei limiti dimensionali è infatti questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte. Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (cfr. art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità.

8. Nel merito l'appello non è fondato.

9. Il ricorso si articola essenzialmente sulla reiterazione degli argomenti sviluppati in primo grado e già confutati dalla sentenza appellata, oltre che nella relazione istruttoria depositata dall'Amministrazione in primo grado.

10. Ciò premesso, può osservarsi quanto segue:

a) non risponde al vero che l'impugnata informativa sia basata esclusivamente sui rapporti di parentela tra i soggetti che ricoprono le cariche sociali e un soggetto controindicato, il signor -OMISSIS-, avendo l'Amministrazione messo in luce le ripetute e molteplici cointeressenze economiche, coinvolgenti anche altre società riconducibili alla medesima "regia" familiare e a loro volta colpite da provvedimenti interdittivi, tali da rendere non implausibile la tesi dell'esistenza di un unico centro direttivo riconducibile alla persona del -OMISSIS-(cui, in particolare, nell'ambito della società odierna appellante risultano conferiti con apposita procura ampi poteri decisionali e gestionali);

b) contrariamente a quanto affermato da parte appellante sulla irrilevanza dello spessore della figura del signor -OMISSIS- i pregiudizi penali e di polizia dai quali lo stesso risulta gravato appaiono più che idonei a motivarne la controindicazione, sorreggendo le consequenziali conclusioni dell'Amministrazione che lo individuano quale elemento di collegamento con una pericolosissima consorteria criminale attiva sul territorio;

c) alla stregua della giurisprudenza (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2023, n. 10308) il carattere risalente nel tempo di alcune delle vicende richiamate nell'informativa e l'esito favorevole di alcune delle vicende giudiziarie (revoca della confisca, archiviazione di alcune delle imputazioni in sede penale) non sono *ex se* elementi idonei a escludere il pericolo di condizionamento criminale, qualora, come si ritiene avvenuto nel caso di specie, l'Amministrazione riesca a dimostrare la sussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti tali da rendere storicamente sostenibile la prognosi di permeabilità mafiosa formulata alla stregua del criterio del "*più probabile che non*";

d) quanto, infine, all'avvenuta iscrizione della società odierna appellante in *white list*, risulta che la stessa è stata disposta in un periodo in cui la società si trovava in amministrazione giudiziaria, e pertanto non costituisce in alcun modo elemento contraddittorio con la prognosi formulata dall'Amministrazione.

11. D'altra parte, in punto di rilevanza delle relazioni familiari, va considerato che le stesse costituiscono in primo luogo un dato storico che forma la premessa minore di un'inferenza calibrata sulla massima d'esperienza secondo cui i vincoli familiari espongono il soggetto all'influenza del terzo. A ciò va aggiunto che l'attendibilità, in concreto, della deduzione dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l'intensità del vincolo ed il contesto in cui si inserisce (in questi termini *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2017 n. 3173).

11.1. Nel caso in esame, l'intensità del vincolo appare consistente, poiché le figure sociali sono in stretta correlazione con il signor -OMISSIS-, così emergendo un contesto che milita nel senso della rilevanza potenziale nella gestione "clanica" dell'impresa soprattutto in relazione alle caratteristiche del territorio di riferimento caratterizzato da un'elevata incidenza del fenomeno della 'ndrangheta.

11.2. Tale descritta situazione nelle sue specifiche concrete connotazioni può dunque far ritenere, per la logica del ricordato “*più probabile che non*”, che le decisioni dell’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 novembre 2022, n. 9558).

12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

13. Tenuto conto della costituzione solo formale dell’Amministrazione intimata, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4718 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Nicola D’Angelo, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti